




REGIONE EMILIA ROMAGNA
 PROVINCIA DI BOLOGNA
 COMUNI DI BARICELLA E MALALBERGO



PROGETTO IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO DA
 REALIZZARE NEI COMUNI DI BARICELLA E MALALBERGO (BO)
 LOCALITA' TRAVALLINO , E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE,
 DI POTENZA PARI A **51.807,28 kW**, DENOMINATO "ALTEDO"

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO



livello prog.	STMG	N. elaborato	DATA	SCALA
PD	346271803	RS06ADD33	08.11.2023	

REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO

RICHIEDENTE E PRODUTTORE

HORIZONFIRM S.r.l.

ENTE	<p>PROGETTAZIONE</p> <p>HORIZONFIRM</p> <p>Arch. A. Calandrino Ing. D. Siracusa Arch. M. Gullo Ing. A. Costantino Arch. S. Martorana Ing. C. Chiaruzzi Arch. F. G. Mazzola Ing. G. Schillaci Arch. G. Vella Ing. G. Buffa Dott. Agr. B. Miciluzzo Ing. M. C. Musca</p>	 Il Progettista
------	---	---

Sommario

1. INQUADRAMENTO GENERALE.....	2
1.1 Inquadramento geografico.....	4
1.2 Compatibilità con gli strumenti urbanistici	5
Pianificazione acustica.....	14

1. INQUADRAMENTO GENERALE

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico. L'area per l'installazione dell'impianto fotovoltaico si trova nel territorio dei Comuni di **BARICELLA E MALALBERGO** (BO), in località Travallino su lotti di terreno distinti al N.T.C. di **Baricella Foglio 21** particelle 46, 47, 66, 111, 112, 622, 624, ed al **Foglio 12** particelle 1, 37, 45, 46, 66, 67 e 68 e al N.T.C. di **Malalbergo** (BO) **Foglio 43**, particelle 58, 60, 61, 62 e 63, al **Foglio 44** particelle 3, 6 (porzione pari a 0,3605 ettari), 8 (porzione pari a 0,1101 ettari), 9 (porzione pari a 0,0942 ettari), 25 (porzione pari a 0,4005), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 55, 56, 59 e 172; ed al **Foglio 45** particelle 1, 9, 12, 32, 34, 45, 57, 171, 174, 178, 179, 180 e 182 di estensione complessiva pari a **Ha 98,3424** circa e le relative opere di connessione.

Gli impianti saranno collegati alla rete tramite cavidotti interrati.

L'area è raggiungibile dalla Via Boschi. La viabilità interna al sito sarà garantita da una rete di strade interne in terra battuta (rotabili/carrabili), predisposte per permettere il naturale deflusso delle acque ed evitare l'effetto barriera.

L'impianto risiederà su un appezzamento di terreno posto ad un'altitudine media di 8 m. slm, dalla forma poligonale regolare; dal punto di vista morfologico, il lotto è una superficie orograficamente omogenea prettamente pianeggiante. L'estensione complessiva del terreno è circa **98,3424**, sono considerati utili ai fini dell'installazione dell'impianto **82,5 ettari**, mentre l'area occupata dalle strutture fotovoltaiche (area captante) risulta pari a circa **8,2 ettari**, determinando sulla superficie catastale complessiva assoggettata all'impianto, un'incidenza del **8 % circa**.

L'area, oggetto di studio, è un terreno rurale, attualmente coltivato a grano, e circondato da terreni agricoli caratterizzati prevalentemente dalla medesima coltura o da seminativo semplice. Nel complesso, l'assetto morfologico dell'area circostante si presenta uniforme in quanto si riscontra un'ampia area pianeggiate.

In fase di progetto, si è tenuto conto di una fascia di ombreggiamento dovuti alla presenza di alberi che possono potenzialmente ostacolare l'irraggiamento diretto durante tutto l'arco della giornata. Non vi è presenza invece di edifici capaci di causare ombreggiamenti tali da compromettere la producibilità dell'impianto considerata la natura rurale del territorio.

La potenza di picco dell'impianto fotovoltaico è pari a **51.807,28 kWp** sulla base di tale potenza è stato dimensionato tutto il sistema.

La nuova Stazione Elettrica Utente sarà realizzata su un'area libera di circa 2.300 m² posta in adiacenza all'esistente CP "Altedo" di E-Distribuzione nel territorio comunale di Malalbergo (BO). Il cavidotto di collegamento interrato MT tra Cabina di Raccolta del parco fotovoltaico e la Stazione Utente, avrà una lunghezza complessiva di circa 9,5 km e attraverserà i territori comunali di Baricella,




Figura 2 - Layout impianto su Ortofoto

1.1 Inquadramento geografico

Il parco fotovoltaico sarà realizzato nell'ambito agricolo dei comuni di Baricella e Malalbergo, in Provincia di Bologna. Il cavidotto interrato MT di collegamento tra il parco fotovoltaico e la CP attraverserà i comuni di Baricella e Malalbergo, mentre la CP sarà realizzata interamente su aree del comune di Altedo.

Il territorio dei Comuni di Baricella e Malalbergo è completamente pianeggiante, è solcato da fiumi e da una fitta rete di canali del Consorzio di Bonifica Renana che garantiscono il deflusso delle acque piovane e la disponibilità di acqua per l'irrigazione nei mesi estivi. Il comprensorio del Consorzio della bonifica Renana ha una estensione territoriale di circa 342.500 ha, in gran parte situati in provincia di Bologna, tra il torrente Samoggia, il fiume Reno e il torrente Sillaro.

1.2 Compatibilità con gli strumenti urbanistici

Il comune di **Malalbergo** (BO) è dotato della seguente strumentazione urbanistica:

RUE - approvato con delibera C.C. n. 47 del 29/09/2010 (ultima modifica approvata con delibera C.C. n. 1 del 22/06/2011)

Foglio 43 Mappali 10, 28, 29, 191, 195, 196 ricadono in:

UNITA' PAESAGGIO:

- Sub-Unità A2 – Dossi delle bonifiche bolognesi (art. 13 PSC);

ZONE:

- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - AVP (art. 33 RUE) (art. 29 PSC);

RISPETTI:

- Fascia di rispetto della viabilità (art. 19.1 PSC);
- Fascia di interesse paesaggistico dei corsi d'acqua (art. 142 D.Lgs 42/2004) (art. 14 PSC);
- Fasce di pertinenza fluviale (art. 16 PSC);
- Fasce di tutela fluviale (art. 16 PSC);
- Area ad alta probabilità di inondazione (art. 16 PSC);

TUTELE:

- Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18 PSC);

Foglio 43 Mappale 26 ricade in:

UNITA' PAESAGGIO:

- Sub-Unità A2 - Dossi delle bonifiche bolognesi (art. 13 PSC);

ZONE:

- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - AVP (art. 33 RUE) (art. 29 PSC);

RISPETTI:

- Fascia di interesse paesaggistico dei corsi d'acqua (art. 142 D.Lgs 42/2004) (art. 14 PSC);
- Fasce di pertinenza fluviale (art. 16 PSC);
- Fasce di tutela fluviale (art. 16 PSC);
- Area ad alta probabilità di inondazione (art. 16 PSC);

- Corridoio ecologico locale da migliorare (art. 19 RUE) (art. 15 PSC);

TUTELE:

- Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18 PSC);

Foglio 43 Mappale 27 ricade in:

UNITA' PAESAGGIO:

- Sub-Unità A2 - Dossi delle bonifiche bolognesi (art. 13 PSC); ZONE:
- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - AVP (art. 33 RUE) (art. 29 PSC);

RISPETTI:

- Fascia di interesse paesaggistico dei corsi d'acqua (art. 142 D.Lgs 42/2004) (art. 14 PSC);
- Fasce di pertinenza fluviale (art. 16 PSC);
- Fasce di tutela fluviale (art. 16 PSC);
- Area ad alta probabilità di inondazione (art. 16 PSC);
- Corridoio ecologico locale (art. 19 RUE) (art. 15 PSC);

TUTELE:

- Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18 PSC);

Foglio 43 Mappali 52, 193, 197 ricadono in:

UNITA' PAESAGGIO:

- Sub-Unità A2 - Dossi delle bonifiche bolognesi (art. 13 PSC);

ZONE:

- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - AVP (art. 33 RUE) (art. 29 PSC);

RISPETTI:

- Fascia di interesse paesaggistico dei corsi d'acqua (art. 142 D.Lgs 42/2004) (art. 14 PSC);
- Fasce di pertinenza fluviale (art. 16 PSC);
- Fasce di tutela fluviale (art. 16 PSC);
- Area ad alta probabilità di inondazione (art. 16 PSC);

TUTELE:

- Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18 PSC);

Foglio 43 Mappale 53 ricade in:

UNITA' PAESAGGIO:

- Sub-Unità A2 - Dossi delle bonifiche bolognesi (art. 13 PSC);

ZONE:

- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - AVP (art. 33 RUE) (art. 29 PSC);

RISPETTI:

- Fascia di interesse paesaggistico dei corsi d'acqua (art. 142 D.Lgs 42/2004) (art. 14 PSC);
- Fasce di pertinenza fluviale (art. 16 PSC);
- Area ad alta probabilità di inondazione (art. 16 PSC);

TUTELE:

- Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18 PSC);

Foglio 43 Mappali 54, 55, 58, 59, 61, 62, ricadono in:

UNITA' PAESAGGIO:

- Sub-Unità A2 - Dossi delle bonifiche bolognesi (art. 13 PSC);

ZONE:

- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - AVP (art. 33 RUE) (art. 29 PSC);

RISPETTI:

- Fasce di pertinenza fluviale (art. 16 PSC);
- Area ad alta probabilità di inondazione (art. 16 PSC);

TUTELE:

- Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18 PSC);

Foglio 43 Mappali 60, 63 ricadono in:

UNITA' PAESAGGIO:

- Sub-Unità A2 - Dossi delle bonifiche bolognesi (art. 13 PSC);

ZONE:

- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - AVP (art. 33 RUE) (art. 29 PSC);

TUTELE:

- Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18 PSC);

Foglio 44 Mappali 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 26 ricadono in:

UNITA' PAESAGGIO:

- Sub-Unità A2 – Dossi delle bonifiche bolognesi (art. 13 PSC);

ZONE:

- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - AVP (art. 33 RUE) (art. 29 PSC);

RISPETTI:

- Fasce di pertinenza fluviale (art. 16 PSC);

TUTELE:

- Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18 PSC);

Foglio 44 Mappali 3, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 52, 55, 56, 59 ricadono in:

UNITA' PAESAGGIO:

- Sub-Unità A2 – Dossi delle bonifiche bolognesi (art. 13 PSC);

ZONE:

- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - AVP (art. 33 RUE) (art. 29 PSC);

TUTELE:

- Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18 PSC);

Foglio 45 Mappali 1, 9, 32, 57, 171, 174, 178, 179, 180, 182 ricadono in:

UNITA' PAESAGGIO:

- Sub-Unità A2 – Dossi delle bonifiche bolognesi (art. 13 PSC);

ZONE:

- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - AVP (art. 33 RUE) (art. 29 PSC);

TUTELE:

- Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 18 PSC);

Il comune di **Baricella** (BO) è dotato della seguente strumentazione urbanistica:

RUE - Approvato delibera C.C. nr. 6 del 05/02/2010 (ultima modifica approvata con delibera di CC nr. 19 del 06/05/2021)

L'intera area di impianto ricade negli **ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva** (TIT. IV – capo 4.6).

L'area Nord, esclusa dall'area dove verrà installato l'impianto, in continuità con l'attività agricola attuale, rimarrà invariata, quindi proseguirà la tipologia di coltura praticata dall'azienda agricola, ricade all'interno di Aree ad alta probabilità di inondazione (art. 2.16 PSC)

Fascia di pertinenza fluviale (art. 2.4 PSC)

Fascia di tutela fluviale (art. 2.4 PSC)

Contenuti del Piano Strutturale Comunale

Art. 2.4 Fasce di pertinenza fluviale

1. Definizione e individuazione). Le fasce di pertinenza, individuate nella Tav. 2, sono le ulteriori aree latitanti ai corsi d'acqua, non già comprese nelle fasce di tutela di cui al precedente articolo, che possono concorrere alla riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua, al deflusso delle acque sotterranee, nonché alle funzioni di corridoio ecologico e di qualificazione paesaggistica; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.

2. Finalità specifiche e indirizzi d'uso. La finalità primaria delle fasce di pertinenza fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrogeologiche, paesaggistiche ed ecologiche degli ambienti fluviali. Esse possono assumere una valenza strategica per l'attuazione del progetto di rete ecologica di cui all'art. 3.3. A queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale per attività ricreative e del tempo libero e la coltivazione agricola del suolo. In sede di POC possono essere previste nelle aree di cui al presente articolo, ove opportuno:

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a significative impermeabilizzazioni del suolo.

3. Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili. Nelle fasce di pertinenza fluviale la presenza e l'insediamento di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei punti 4, 5, 6, 10 del precedente art. 2.3.

Oltre a quanto sopra, è ammissibile la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti nei limiti precisati nel successivo punto 4, a condizione che:

- le aree interessate dagli interventi non siano passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni;
- gli interventi non incrementino il pericolo di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non siano soggette a fenomeni di instabilità tali da comportare un non irrilevante rischio idrogeologico; - per realizzare le condizioni di cui sopra non sia necessario realizzare opere di protezione dell'insediamento dalle piene;
- gli interventi non comportino un incremento del pericolo di inquinamento delle acque;
- le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore;

L'adozione degli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi che prevedono gli interventi di cui sopra è sottoposta al preventivo parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

4. Gestione di rifiuti. Nelle fasce di pertinenza fluviale sono vietate le attività di gestione di rifiuti urbani, speciali e pericolosi ad eccezione delle seguenti, come definite nel PTCP:

- operazioni di recupero ambientale con l'utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del D.M. 5/2/1998, solo se compatibili con le caratteristiche chimico/fisiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;
- operazioni di stoccaggio e compostaggio di rifiuti ligneo-cellulosici, ovvero di rifiuti vegetali da coltivazioni agricole e scarti di legno non impregnato di cui al punto 16.1, lettere b), c), h), e l) dell'allegato 1, Sub-allegato 1 del D.M. 5/2/1998, nei limiti massimi di 1000 t./anno per ciascun impianto autorizzato;
- trattamento di rifiuti liquidi in impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti, nei limiti della capacità residua dell'impianto ed ai sensi dall'art. 36 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/1999 e succ. modificazioni;
- operazioni di ricondizionamento preliminare, ai sensi del D.Lgs. 22/97, dei fanghi prodotti da impianti di depurazione esistenti e trattamento negli stessi di rifiuti speciali prodotti da terzi, nei limiti della capacità depurativa residua dell'impianto preesistente. Sono ammessi, ai fini della raccolta:

- il deposito temporaneo di rifiuti urbani anche in stazioni ecologiche di base e stazioni ecologiche attrezzate;

- il deposito temporaneo di rifiuti speciali, anche collettivo purché previsto da specifici accordi di programma per la corretta gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 22/97.

5. Territorio urbanizzato. Nell'applicazione delle tutele di cui al presente articolo il riferimento per l'ammissibilità di interventi in deroga è il perimetro del territorio urbanizzato così come individuato nelle cartografie del 'Piano dei servizi' approvato dalla D.G.P. n. 326 del 17/09/2001.

Art. 2.16 Aree ad alta probabilità di inondazione

1. Definizione e individuazione. Le aree ad alta probabilità di inondazione sono definite come le aree passibili di inondazione e/o esposte alle azioni erosive dei corsi d'acqua per eventi di pioggia con tempi di ritorno inferiori od uguali a 50 anni. Gli elementi antropici presenti in tali aree, e rispetto ai quali il danno atteso è medio o grave, danno luogo a rischio idraulico elevato e molto elevato. Le aree ad alta probabilità di inondazione interessano prevalentemente porzioni delle fasce di tutela e delle fasce di pertinenza fluviale. Le aree ad alta probabilità di inondazione sono individuate graficamente nella tav. 2 del PSC; tuttavia esse sono un contenuto proprio degli strumenti di pianificazione di bacino e possono essere modificate nel tempo in relazione al mutare delle condizioni di pericolosità, con la procedura prevista dall'Autorità di bacino, senza che ciò comporti una procedura di variante al PSC.

2. Finalità specifiche e indirizzi d'uso. La finalità primaria è quella di ridurre il rischio idraulico, salvaguardando nel contempo le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua.

3. Interventi ammissibili. Ferme restando le altre disposizioni del presente Piano e in particolare, ove applicabili, le norme delle Fasce di Tutela Fluviale e delle Fasce di Pertinenza Fluviale, agli interventi ammissibili in queste aree si applicano le seguenti limitazioni e precisazioni:

a) "Può essere consentita la realizzazione di nuovi fabbricati e manufatti solo nei casi in cui essi siano interni al territorio urbanizzato così come definito dalle previsioni del PRG previgente alla data del 27 giugno 2001"

b) Può essere consentita la realizzazione di nuove infrastrutture, comprensive dei relativi manufatti di servizio, solo nei casi in cui esse siano riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili, la loro realizzazione non incrementi sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e risultino coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.

c) Sui fabbricati esistenti possono essere consentiti solo interventi edilizi o variazioni di destinazione d'uso che non incrementino sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente. Possono

essere previsti interventi di delocalizzazione finalizzati ad una sostanziale riduzione del rischio idraulico, purché la nuova localizzazione non ricada nelle fasce di tutela fluviale di cui all'art. 2.3. Possono comunque, previa adozione delle possibili misure di riduzione del rischio, essere consentite:

c1) gli interventi di manutenzione e restauro;

c2) gli interventi ammissibili ai sensi RUE sui manufatti ed edifici riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale;

c3) trasformazioni di fabbricati definite dall'Amministrazione comunale a "rilevante utilità sociale" espressamente dichiarata.

d) Nella valutazione dell'incremento di rischio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere prese in considerazione le variazioni dei singoli fattori e delle variabili che concorrono alla determinazione del rischio idraulico come definito nell'art. 1.5 delle norme del PTCP.

e) E' sottoposto al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano, il rilascio del titolo abilitativo per:

- la realizzazione dei nuovi fabbricati di cui alla lettera a);

- la realizzazione delle nuove infrastrutture di cui alla lettera b) ad eccezione di quelle di rilevanza locale al servizio degli insediamenti esistenti;

- gli ampliamenti, le opere o le variazioni di destinazione d'uso di cui alla lettera c) ad esclusione di quelle elencate ai punti c1), c2) e c3).

4. A seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di Bacino del Reno dei 'Piani Consortili Intercomunali per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura' di cui all'art. 4 della 'Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno', potranno essere assoggettate alla normativa di cui al presente articolo, anche con eventuali modifiche ed integrazioni, senza che ciò comporti una procedura di variante al PSC, le aree che saranno definite, negli stessi Piani Consortili Intercomunali, inondabili per eventi di pioggia con tempi di ritorno fino a 50 anni o potenzialmente inondabili a meno che, in quest'ultimo caso, studi successivi non dimostrino che tali aree non sono inondabili per eventi di pioggia con tempi di ritorno fino a 50 anni.

5. Nei territori facenti parte dei sistemi idrografici di bonifica e fino all'approvazione dei Piani Consortili Intercomunali di cui al precedente comma 4, la previsione di interventi edilizi che possono incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente è sottoposta al parere, riguardante il pericolo d'inondazione delle aree oggetto degli interventi, del Consorzio della Bonifica Renana; nel caso in cui da tale parere risulti che le aree sono inondabili per eventi di pioggia con tempi di ritorno fino a 50 anni, esse potranno essere assoggettate alla normativa di cui al presente

Pianificazione acustica

Gli unici impatti valutabili sono ascrivibili soltanto alla fase di cantiere che risulta ristretta a circa 14 mesi. In ogni caso tali effetti essendo temporanei non possono essere valutati ai fini della cumulabilità complessiva. In fase di esercizio gli unici impatti acustici derivano da trasformatori e inverter e gli organi di manovra e protezione in caso di intervento per guasto o manutenzione. Entrambe le sorgenti di emissione saranno a bassa emissione acustica e confinate all'interno di locali cabine in cemento armato, per cui l'inquinamento prodotto sarà al di sotto dei limiti stabiliti dalle norme.

Le misure fonometriche e i conti previsionali eseguiti hanno mostrato che relativamente allo stato di progetto

- i livelli assoluti di immissione
- i livelli differenziali di immissione

valutati in periodo diurno e notturno risultano conformi ai limiti fissati dalla vigente normativa. Si fa osservare come l'analisi fornita, nelle condizioni descritte, sia da ritenersi cautelativa; in particolare è stata eseguita in prossimità dei ricettori maggiormente esposti, in ambiente esterno e all'interno a finestra aperta. Anche le attività relative alla costruzione del parco fotovoltaico, rispettano il limite della normativa regionale.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla *Valutazione previsionale di impatto acustico*.

Il progetto in esame risulta compatibile con le previsioni del piano, inoltre trovandosi in aree rurali e periferiche è posto a distanza considerevole da luoghi con esposizione elevata.

Il sito oggetto del seguente Studio di Impatto ambientale non rientra all'interno delle aree classificate dal seguente piano. Il progetto in esame risulta compatibile con le previsioni del piano, inoltre trovandosi in aree rurali e periferiche è posto a distanza considerevole da luoghi con esposizione elevata.